



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. **14068/2024 R.G.** controversie lavoro promossa

da

COLATOSTI PALMIRA, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Pistolese per procura allegata al ricorso,

- ricorrente -

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio Roberto Fantini di Fiumicino,

- resistente -

OGGETTO: pensione di reversibilità.

CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note di udienza.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 9 aprile 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'Inps, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e premesso di essere stata per lungo tempo convivente more uxorio con il sig. Massimiliano Antonio Murgia, deceduto il 16 agosto 2023, ha chiesto a questo tribunale di accertare e dichiarare il diritto a ottenere la pensione di reversibilità di quest'ultimo, deducendo che l'Inps ha respinto la domanda proposta in via amministrativa sul presupposto che il quadro normativo attribuisce il diritto in questione solo a favore del coniuge superstite.

A sostegno della domanda, la ricorrente ha prospettato una interpretazione costituzionalmente orientata in forza della quale la posizione del convivente di fatto, peraltro prossimo a contrarre matrimonio, dovrebbe

essere equiparata a quella del coniuge.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.

Assegnato termine per il deposito di memorie difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.

2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato.

L'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 stabilisce che: "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili *al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi... (omissis)*."

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa".

Nel regolare il diritto alla pensione di reversibilità il legislatore ha testualmente e chiaramente inteso dare rilievo al solo rapporto di coniugio, sicché in forza del dato letterale della norma non rientra nell'ambito applicativo della fattispecie anche la convivenza di fatto.

Né, peraltro, sussiste alcuna norma che consenta l'equiparazione a ogni effetto giuridico ed economico dello stato di coniugio alla convivenza di fatto, come si ricava anche dal comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, nella parte in cui prevede che "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si

applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Invero, nell'insindacabile esercizio delle prerogative parlamentari il legislatore ha ritenuto di equiparare pienamente al regime matrimoniale soltanto le unioni civili e non anche la convivenza di fatto, avendo piuttosto ritenuto di parificare la convivenza al matrimonio soltanto in relazione a talune specifiche situazioni giuridiche, di cui agli artt. 38 – 49, tra le quali non rientra la pensione ai superstiti.

3. La questione relativa al diritto a usufruire della reversibilità della pensione della quale era titolare il convivente more uxorio è stata già risolta in termini negativi da parte della Suprema Corte con sentenza n. 22318 del 3 novembre 2016, che si condivide pienamente e di cui si riportano i passaggi motivazionali più significativi, che valgono a superare tutti i profili di doglianza sollevati nel presente giudizio rispetto alle scelte operate, in modo chiaro e univoco, dal legislatore: “la Corte d'appello ha chiaramente affermato che l'attuale sistema previdenziale non prevede una pensione di reversibilità in favore del convivente more uxorio e che la convivenza rileva nel nostro ordinamento ad altri fini, aggiungendo che il rispetto dell'art. 29 della Costituzione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, impedisce un'assimilazione totale tra il convivente more uxorio ed il coniuge, cui solo compete la pensione di reversibilità in virtù di un effettivo rapporto giuridico preesistente. Nel contempo la Corte d'appello di Roma ha anche posto in rilievo che la Convenzione Europea, nell'affermare in via di principio l'inesistenza di differenze tra la famiglia legittima e quella di fatto, ha perseguito lo scopo precipuo di eliminare discriminazioni afferenti i diritti fondamentali della persona, fra i quali non può ricomprendersi il diritto alla pensione di reversibilità. A tal riguardo è interessante rilevare che la Corte di Giustizia Europea, nel pronunciarsi con ordinanza emessa nel procedimento C-217/08 - avente ad oggetto una controversia tra una cittadina italiana che agiva in proprio nome e in quanto titolare della potestà genitoriale sul figlio minore nei confronti dell'Inail che le aveva negato l'attribuzione di una rendita in seguito al decesso del suo convivente, vittima di un infortunio sul lavoro - ha stabilito che per quanto concerne l'art. 13 CE, tale norma attribuisce al Consiglio dell'Unione europea il potere di prendere provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali e, sulla base di tale articolo, è stata adottata la direttiva 2000/78 al fine di stabilire, conformemente ai suoi artt. 1 e 2, un quadro generale per la lotta alle discriminazioni dirette o indirette fondate sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali. Nella stessa ordinanza si legge che, tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 13 CE non è di per sé idoneo a collocare

nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, allo scopo di vietare qualsiasi discriminazione fondata sull'età, situazioni che non rientrano nell'ambito delle misure adottate sulla base di detto articolo e, in particolare, della direttiva 2000/78. Invero, si è chiarito che l'ambito di applicazione di tale direttiva non può, tenuto conto della formulazione dell'art. 13 CE, essere esteso al di là delle discriminazioni fondate sui motivi elencati tassativamente all'art. 1 di tale direttiva al fine di dare attuazione, negli Stati membri, al principio della parità di trattamento, per cui il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l'applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario.

E', inoltre, infondato il secondo motivo col quale è denunciata la illegittimità costituzionale dell'art. 13 del R.D. n. 636/1939 sulla pensione di reversibilità. Invero, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi a tal riguardo con la sentenza n. 461 del 2000 nella quale si è statuito quanto segue: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), impugnati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non includono il convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, anche quando la convivenza abbia acquistato gli stessi caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale. Infatti, la mancata inclusione del convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Ne consegue che la diversità delle situazioni poste a raffronto giustifica una differenziata disciplina delle stesse. Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilità del suddetto principio alla convivenza di fatto "purché caratterizzata da un grado accertato di stabilità" - più volte affermata da questa Corte - non comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di reversibilità (che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 Cost.)."

D'altra parte, come puntualmente evidenziato dalla difesa dell'Inps, neppure rileva nel caso di specie l'entrata in vigore, in data 5.6.2016, della legge n. 76 del 20 maggio 2016, contenente la regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, atteso che tale nuova normativa, valida solo per il futuro, non prevede in favore del convivente "more uxorio" la pensione di reversibilità, a differenza dell'ampia previsione dei trattamenti riconosciuti al ventesimo comma dell'art. 1 alla

parte della "unione civile" disciplinata nelle forme previste dalla stessa legge”.

4. Con recente sentenza n. 1887 del 23 febbraio 2023 questo Tribunale ha riesaminato la questione, con motivazione che si condivide e che si richiama anche ai sensi dell’art. 118, disp. att., c.p.c.

In particolare, in detta pronuncia si è anzitutto ricordato che “Recenti decisioni della Corte di Cassazione (fra cui Cass. civ. Sez. I, Ord. 14-03-2022, n. 8241, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 14-09-2021, n. 24694), hanno richiamato il predetto orientamento della Corte Costituzionale, evidenziando come *quest’ultima*, nel riconoscere la legittimità costituzionale delle disposizioni che non includono anche i conviventi "more uxorio" tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità (R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272 e della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13, impugnati, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nonché L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41), ha escluso la violazione del principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana, sul presupposto che esso non comporta necessariamente il riconoscimento del trattamento di reversibilità al convivente, poiché le esigenze solidaristiche devono pur sempre essere calibrate in sede legislativa e non già nel giudizio di legittimità costituzionale”.

Sulla base di queste premesse, poi, il Tribunale ha riesaminato la questione alla luce del parziale mutamento del quadro normativo, svolgendo le seguenti considerazioni: “Tali principi possono esser riaffermati anche con riferimento alla disciplina differenziata posta dalla l. n. 76 del 2016, in forza della quale è possibile riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità a favore dei componenti delle unioni civili dalla stessa introdotte *nell’ordinamento*.

Come ben evidenziato da Cass. 14-09-2021, n. 24694 cit. “L’art. 1, commi 2 e 3, di detta Legge stabiliscono che "Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile".

Ciò vuol dire che affinché si realizzi (con ogni relativa conseguenza quanto a diritti e doveri) un'unione civile, è indispensabile requisito di legge quello d'una formale e consapevole dichiarazione di volontà di entrambe le parti non surrogabile da una convivenza di fatto, pur se da lungo tempo stabile.

Nè vale sostenere che nella vicenda in oggetto la formalizzazione dell'unione civile non ha avuto luogo sol perchè, prima della L. n. 76 del 2016, è sopravvenuto il decesso del partner, che presumibilmente si sarebbe avvalso

della citata legge - con tutti gli effetti giuridici ivi previsti - optando anch'egli per la scelta di ufficializzare la propria stabile convivenza: trattandosi non già di provare un fatto (l'ipotetica volontà del partner deceduto), bensì di verificare l'esistenza del necessario negozio solenne prescritto dalla legge, l'uso delle presunzioni è di per sè inidoneo.

Nè l'iscrizione nelle liste tenute dal Comune di vale a superare la necessità di un preesistente rapporto giuridico formalizzato nei modi sanciti dalla citata L. n. 76 del 2016, art. 1, commi 2 e 3, rapporto giuridico che qui per definizione manca.

Deve precisarsi, in particolare, che l'iscrizione nelle liste istituite dal *Comune di non può ritenersi sostitutiva della formale dichiarazione voluta dalla legge*, vuoi perchè la suddetta iscrizione opera ad altri fini vuoi perchè in nessun caso un atto amministrativo potrebbe surrettiziamente *imporre.....trattamenti pensionistici coperti da riserva relativa di legge ex art. 23 Cost.* (in generale sulla riserva relativa di legge in materia di trattamenti pensionistici erogati da enti previdenziali cfr. Cass. n. 31875/18) ”.

Nella fattispecie della convivenza di fatto manca l'elemento del preesistente rapporto giuridico formalizzato attraverso un negozio solenne prescritto dalla legge, che non può essere sostituito dalla dichiarazione anagrafica, di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che è stata prevista dall'art. 1, comma 37, della l. n. 76 del 2016.

Premesso che nel caso di specie una dichiarazione siffatta non è stata nemmeno posta in essere, avendo la ricorrente ed il suo convivente posto in essere solo una dichiarazione di cambio di abitazione (v. doc. n. 7 allegato al ricorso), che viene menzionata nella lettera c) del comma 1 del dpr n. 223/89, e non nella lettera b), occorre rilevare che la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 37 della l. n. 76 del 2016 è stata infatti prevista non in funzione *costitutiva della convivenza di fatto ma “per l'accertamento della stabile convivenza”*, e quindi quale mezzo per agevolare la prova del ricorrere di una tale fattispecie ogni qual volta le parti che vi hanno dato vita abbiano la necessità di darne evidenza per poter accedere al ventaglio di prerogative riconosciute dai commi da 37 a 67 della stessa legge, senza che con la previsione di tale dichiarazione si sia realizzato un equipollente del negozio solenne previsto per l'instaurazione di un rapporto coniugale o di un'unione civile.

Ciò, del resto, è una logica conseguenza della natura propria della convivenza di fatto, quale rapporto che, sebbene meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., si fonda però esclusivamente sulla *affectio quotidiana* liberamente e in ogni istante revocabile, per come sottolineato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, e che, proprio in quanto tale, ha ispirato l'intera disciplina che gli è stata data dalla l. n. 76/2016.

Estremamente significativa in tal senso è la mancata previsione, a

differenza di quanto avvenuto per l'unione civile (comma 13), della necessaria applicazione di un regime patrimoniale, il quale per la convivenza di fatto è stato configurato come un elemento eventuale realizzabile attraverso un nuovo tipo di contratto (v. comma 50, secondo cui "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza"), il cui contenuto è pressochè totalmente modulabile in base alla volontà delle parti (v. comma 53, secondo cui "Il contratto può contenere..."), e che può esser fatto venir meno in qualsiasi momento con un semplice accordo tra le stesse, o anche mediante recesso unilaterale (v. comma 59).

In definitiva nella convivenza di fatto manca quel momento, presente invece nel matrimonio e nell'unione civile fra persone dello stesso sesso, in cui le parti assumono - dinanzi ad un pubblico ufficiale e, tramite esso, dinanzi ai consociati - l'impegno a dare vita ad un percorso di vita comune tendenzialmente duraturo, le cui modalità di realizzazione e conseguenze non dipendono totalmente dalla loro volontà, liberamente revocabile in qualsiasi momento, ma anche e soprattutto dalle disposizioni dettate dalla legge, che dall'assunzione di tale impegno fa scaturire diritti ed obblighi ben precisi.

Si pensi all'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, all'obbligo di contribuire ai bisogni comuni (comma 11), o al diritto alle indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile a favore della parte dell'unione civile, in caso di morte del prestatore di lavoro (comma 17), i quali non sono stati previsti per le parti della convivenza di fatto.

In una tale prospettiva, ben si giustifica allora il fatto che ai conviventi di fatto non sia stato riconosciuto dalla l. n. 76/2016, come avvenuto anche per altri diritti, anche il diritto alla pensione di reversibilità, malgrado che questa, per come evidenziato anche dalla sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla ricorrente (Corte Cost. n. 174/2016), è configurata dall'ordinamento come "una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione)" (sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2. del Considerato in diritto)".

In detta sentenza è stato infatti sottolineato il fatto che "Nella pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite, la finalità previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico.

Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità del sostentamento

(sentenza n. 777 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto) e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge (sentenze n. 18 del 1998, punto 5. del Considerato in diritto, e n. 926 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto).

Il perdurare del vincolo di solidarietà coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, assume queste precise caratteristiche, avallate da plurimi princìpi costituzionali (sentenze n. 419 del 1999, punto 2.1. del Considerato in diritto, e n. 70 del 1999, punto 3. del *Considerato in diritto*). ”

Nel puntualizzare quale sia il contenuto e la ratio ispiratrice di tale istituto, la Corte ha ritenuto di dover sottolineare, benché non costituisse *oggetto della questione sottoposta al suo esame*, che “*Lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza, permea l'istituto anche nelle sue applicazioni più recenti alle unioni civili, in forza della clausola generale dell'art. 1, comma 20, della L. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).*”

Risulta quindi nuovamente ribadito, anche in tale occasione ed *all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 76 del 2016*, quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 461 del 2000, e cioè che la platea dei beneficiari della pensione di reversibilità, e le modalità con le quali determinarla, deve essere oggetto di una modulazione che è *riservata all'intervento del legislatore, il quale deve effettuare le scelte conseguenti tenendo in considerazione tutti gli interessi coinvolti, potendo pervenire a più di una soluzione possibile* (v. in proposito anche Corte Cost. 19.4.2022, n. 100).

A tal proposito deve allora rilevarsi che fra tali interessi coinvolti *devono considerarsi anche quelli discendenti dai precetti dettati dall'art. 81 Cost.*, cui la l. n. 76/2016 ha dato evidenza con le disposizioni contenute nel comma 66, con le quali è stata assicurata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni da essa introdotte, ma solo con riferimento *a quelle disciplinanti l'istituto dell'unione civile (Disposizioni di cui ai commi da 1 e 35).*

Al comma 67 della stessa legge sono state inoltre previste apposite *misure di salvaguardia e compensazione per l'ipotesi che, a seguito di un monitoraggio affidato al Ministero del lavoro, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 (e quindi anche di quelli inerenti l'estensione della pensione di reversibilità ai componenti dell'unione civile), si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66.*

In base a tali considerazioni deve ritenersi che un'ulteriore estensione del beneficio della pensione di reversibilità in favore dei componenti delle

convivenze di fatto non possa essere conseguita che attraverso un intervento del legislatore, il quale, laddove ravvisi in tali fattispecie, nonostante la loro natura in precedenza evidenziata, il ricorrere di finalità solidaristiche analoghe a quelle individuate per il rapporto di coniugio, e che meritino di essere salvaguardate anche dopo la morte di una delle parti, deve determinarne condizioni, modalità, apprestando altresì la necessaria copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti.

Non essendo previsto nella l. n. 76/2016 il diritto del componente superstite di una convivenza di fatto alla pensione di reversibilità, e non potendosi ritenere, per le ragioni evidenziate, che tale mancata previsione sia in conflitto con i parametri costituzionali invocati dalla ricorrente, il ricorso non può essere accolto”.

5. Non sono poi condivisibili, a parere del decidente, i rilievi svolti sul possibile contrasto di questa esclusione con la Carta costituzionale, paventati per contrasto con gli artt. 2 e 3, ma esaminabili anche con riguardo all’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 1, 7, 9, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Di recente, con sentenza n. 148 del 25 giugno 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella cui collabora anche il “convivente di fatto”; inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter c.c., che, introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

Vale la pena riportare per esteso il punto 11, nucleo fondamentale della parte motiva, che dando per presupposta la ricostruzione della nozione di convivenza di fatto alla luce anche della giurisprudenza europea ha tracciato precise coordinate che consentono di offrire una soluzione negativa alla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale: “In sintesi, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa (punto 3 e seguenti), sia della giurisprudenza costituzionale (punto 7), comune (punti 8 e 9) ed europea (punto 10), che ha dato piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

Il modello secondo la scelta del Costituente è la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.).

Permangono, quindi, differenze di disciplina, ma, quando si tratta di diritti fondamentali, esse sono recessive e la tutela non può che essere la *stessa sia che si tratti, ad esempio, del diritto all’abitazione (sentenza n. 404*

del 1988), o della protezione di soggetti disabili (sentenza n. 213 del 2016), o *dell'affettività di persone detenute (sentenza n. 10 del 2024)*.

Parimenti fondamentale è il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), che, quando reso nel *contesto di un'impresa familiare, richiede uguale protezione*.

Come si è già visto, la disciplina dell'impresa familiare – a differenza di quella dell'impresa coniugale (art. 177, primo comma, lettera d, cod. civ.), che concerne specificamente il regime patrimoniale legale della comunione dei beni tra i coniugi – mira a tutelare il lavoro “familiare”, quale fattispecie intermedia tra il lavoro subordinato vero e proprio e quello gratuito, reso “affectionis vel benevolentiae causa”. La difficoltà per il prestatore di provare la subordinazione in siffatto contesto finiva prevalentemente per attrarre la prestazione nella fattispecie del lavoro gratuito, privo di effettiva protezione.

Questa esigenza di approntare una speciale garanzia del lavoro è stata *realizzata dall'art. 230-bis cod. civ., secondo la scelta del legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, con un ampio raggio di applicazione perché abbraccia non solo il coniuge e gli stretti congiunti dell'imprenditore, ma anche tutti i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado secondo l'elencazione contenuta nel terzo comma della disposizione; elencazione alla quale deve ritenersi che si siano aggiunti, nel 2016, i soggetti legati da unioni civili.*

Ma anche il convivente more uxorio versa nella stessa situazione in cui *l'affectio maritalis fa sbiadire l'assoggettamento al potere direttivo dell'imprenditore, tipico del lavoro subordinato, e la prestazione lavorativa rischia di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito. Si smarrisce così l'effettività della protezione del lavoro del convivente che, in termini fattuali, non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all'imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità.*

È vero che successivamente il legislatore ha posto rimedio – solo parzialmente e in termini ingiustificatamente discriminatori – a questa *carenza quando, nell'istituire le unioni civili, ha introdotto una fattispecie dimidiata di partecipazione all'impresa familiare del convivente di fatto (art. 230-ter cod. civ.).*

A differenza delle unioni civili, questa esigenza di garanzia del lavoro *reso nell'impresa familiare sussisteva già prima in presenza di convivenze di fatto che richiedevano la stessa tutela di questo diritto fondamentale. La protezione del lavoro del convivente di fatto doveva essere la stessa di quella del coniuge e non poteva essere inferiore a quella riconosciuta finanche all'affine di secondo grado che prestasse la sua attività lavorativa nell'impresa familiare.*

Risulta pertanto la violazione del diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), in un

contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.). Anche *l'art. 3 Cost. risulta violato «non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente»* (sentenza n. 213 del 2016), ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma posta a tutela del diritto al lavoro che va riconosciuto quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare (ancora, art. 2 Cost.)”.

Già in precedenza, con la sentenza n. 213 del 23 settembre 2016, nella quale è stata dichiarata la incostituzionalità dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, nella parte in cui esclude la persona convivente *more uxorio* dai soggetti che possono fruire del permesso per assistere una persona con handicap in situazione di gravità, la Consulta ha così argomentato: “Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la *comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie* ai fini del controllo di *ragionevolezza a norma dell'art. 3 Cost.* In questo caso *l'elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost.* D'altra parte, ove così non fosse, il diritto – costituzionalmente presidiato – del portatore di *handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita*, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano *affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio*”.

Nell'ottica dei giudici della Consulta, pertanto, occorre prendere atto che il modello fondante recepito nella Costituzione è quello della famiglia basata sul matrimonio, per cui risultano pienamente legittime le differenze di disciplina in settori specifici disegnate dal legislatore, salvo il caso in cui vengano in rilievo valori fondamentali, in presenza dei quali il trattamento differenziato si presenta irragionevole.

Situazioni, invero, non ravvisabili in alcun modo nel caso di specie, giacché il riconoscimento del principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana non comporta necessariamente il riconoscimento del trattamento di reversibilità al convivente, poiché le esigenze solidaristiche devono pur sempre essere calibrate in sede legislativa e non già nel giudizio di legittimità costituzionale, come già evidenziato da Cass. n. 24694/2021, sopra diffusamente richiamata, che ha riformato la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1005/2018, richiamata dalla ricorrente a sostegno della sua prospettazione.

Contrariamente a quanto ritenuto nelle note autorizzate, infine, non

possono essere ammesse le richieste di prova testimoniale, in quanto, in assenza del vincolo di coniugio, presupposto indefettibile dell'invocata tutela, non assume rilevanza stabilire il grado di intensità e di stabilità del rapporto di convivenza.

6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.

P.Q.M.

Lette le note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'importo di € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Roma, 19 dicembre 2024.

Il giudice
Cesare Russo